



CITTÀ DI CHIVASSO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

AA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 31/03/2026

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – SCADENZE E MODALITÀ DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2026

L'anno **duemilaventisei** addì **trentuno** del mese di **Marzo**, alle ore **20:55** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per decisione del Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome Nome	P	A
1	CASTELLO CLAUDIO	X		10	MORETTI CLAUDIO	X	
2	PERFETTO ALFONSO	X		11	DAVICO VERONICA	X	
3	SCINICA GIOVANNI PASQUALE	X		12	MARTA CLARA	X	
4	PEROGLIO CRISTINA	X		13	TAPPERO EMANUELA		X
5	BARENGO DOMENICO	X		14	DORIA MATTEO		X
6	MAZZER STEFANO	X		15	PRESTIA BRUNO	X	
7	CENA CARLA VERA	X		16	FALBO ENZO	X	
8	VEGGIAN TIZIANO	X		17	BUO CLAUDIA	X	
9	PASTERIS ADRIANO	X					

Assistono alla seduta gli Assessori CENTIN PASQUALE, CASALINO CHIARA, DEBERNARDI FABRIZIO, VARETTO CRISTINA

Assume la presidenza Il Presidente del Consiglio Alfonso Perfetto

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. Salvatore Mattia

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **15** componenti su n. 17 assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

L'ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI E PIANI FINANZIARI

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;
- con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28 settembre 2020* è stato approvato il Regolamento disciplinante la Tassa Rifiuti (TARI) a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28 giugno 2021* sono state apportate modificazioni al Regolamento disciplinante la TARI, a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29 dicembre 2021*, si è provveduto ad adeguare l'art. 39 del regolamento alla riorganizzazione del Consorzio di Bacino 16 nel Consorzio di Area Vasta CB16, secondo quanto indicato e previsto nella legge regionale 3 febbraio 2021 n. 4, nonché ad approvare una nuova convenzione fra il Comune di Chivasso ed il Consorzio di Area Vasta CB 16, per disciplinare gli aspetti organizzativi ed operativi della gestione della TARI a decorrere dal 2022;
- con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27 aprile 2022*, si è provveduto ad apportare ulteriori modificazioni al Regolamento disciplinante la TARI a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30 gennaio 2023*, si è provveduto a recepire nel Regolamento le disposizioni contenute nel Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato con deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, apportando conseguentemente ulteriori modificazioni, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28 aprile 2025*, si è provveduto a modificare le disposizioni contenute nell'art. 23 del Regolamento TARI, disciplinante le agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale correlate all'ISEE, al fine di coordinarle, per quanto all'epoca possibile, con l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, del «*bonus sociale per i rifiuti*», i cui principi e criteri sono stati stabiliti dall'apposito Regolamento approvato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2025, emanato ai sensi dell'art. 57-bis comma 2 del DL 124/2019 convertito in L. n. 157/2019;
- con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 17 dicembre 2025* si è stabilito:
 - di estendere la gestione associata della TARI con il Consorzio di Area Vasta CB16 a tutto il terzo periodo regolatorio disciplinato da ARERA con l'MTR-3 di cui alla deliberazione n. 397/2025 del 5 agosto 2025 (2026-2029), ferma restando la facoltà del Comune, alla scadenza del secondo anno di gestione, di scegliere forme alternative di gestione del Tributo, fatta salva la necessità di conguagliare i rapporti finanziari disciplinati dal metodo tariffario vigente (MTR 3);
 - che, nelle more dell'approvazione della nuova convenzione che disciplinerà la gestione della TARI a decorrere dall'anno 2026 - che dovrà essere approvata entro il termine di deliberazione delle tariffe TARI 2026 (attualmente fissato al 31 luglio 2026), sulla scorta del

PEF 2026-2029, propedeuticamente validato dall'Ente Territorialmente Competente - si intendono estesi gli effetti giuridici di quella attualmente in vigore, fatti salvi i conguagli conseguenti alla determinazione dei costi di gestione che si renderanno necessari a seguito della predisposizione e validazione del PEF stesso;

modificando conseguentemente le disposizioni contenute nell'art. 39 del Regolamento TARI, a decorrere dal 1° gennaio 2026, qui espressamente richiamate;

Visto l'art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, contenenti disposizioni concernenti l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, ai sensi del cui disposto "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

Richiamato l'art.28 del vigente Regolamento disciplinante la riscossione della TARI, ai sensi del quale:

- “1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa). Anche in caso di gestione esternalizzata od associata delle funzioni di liquidazione e accertamento della TARI, la tassa, in tutte le sue componenti, deve essere versata esclusivamente al Comune, sia in caso di riscossione spontanea, sia in caso di riscossione coattiva di avvisi di accertamento.
- 1bis. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.
2. Al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte degli utenti, il Comune o il soggetto incaricato provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo di effettuare il versamento della tassa entro le scadenze previste dal presente regolamento.
4. **Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in QUATTRO RATE.** Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 - concernenti l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali - **le prime tre rate sono determinate con la base imponibile dell'anno di riferimento e le disposizioni regolamentari e le tariffe TARI dell'anno precedente, mentre l'ultima rata a conguaglio della TARI dovuta, è determinata sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno in corso. La scadenza delle singole rate verrà stabilita annualmente con la deliberazione di fissazione delle tariffe TARI o con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 26 del TQRIF di cui alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif. In difetto, si riterranno valide le scadenze, le modalità di emissione degli**

avvisi di pagamento e di pagamento già previste per l'anno precedente. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la seconda rata di scadenza del tributo qualora successiva alla predetta data.

.....omissis.....

7bis. Fino a diverso pronunciamento in merito da parte del Consiglio Comunale, continuano ad applicarsi le modalità di emissione degli avvisi e le scadenze di pagamento stabilite, a decorrere dall'anno 2021, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29 marzo 2021.

7ter. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI.

.....omissis.....”;

Dato atto che, con la *Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29 marzo 2021* richiamata nel sopra citato comma 7bis dell'art. 28 del Regolamento TARI, a decorrere dall'anno 2021, sono state stabilite le seguenti modalità e scadenze di pagamento:

- la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI è effettuata in due distinte fasi, la prima comprendente le tre rate a titolo di acconto, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per l'anno precedente, e la seconda riferita all'ultima rata a conguaglio della TARI dovuta per tutto l'anno, sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno in corso;
- l'acconto della TARI è parametrato in proporzione alle tariffe ed alle disposizioni regolamentari dell'anno precedente, nella misura del 75% dell'importo complessivamente dovuto su base annua, tenendo conto delle variazioni nel frattempo dichiarate o comunicate al Consorzio di Area Vasta CB16;
- scadenza delle tre rate dell'ACCONTO (di pari importo):
31 MAGGIO
31 LUGLIO
30 SETTEMBRE
con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell'acconto in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata (**31 LUGLIO**);
- scadenza della rata a SALDO (calcolato sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari adottate entro il termine di legge, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno e con applicazione del conguaglio sull'importo già addebitato a titolo di acconto): **2 DICEMBRE**;

Considerato che:

- l'articolo 1 commi 527 e 528 della legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) attribuiscono all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti e di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, stabilisce che:
 - l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;
 - gli utenti beneficiari di tali agevolazioni sono individuati in analogia con i criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;
 - le modalità attuative di tali agevolazioni sono definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei

criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

- in ossequio a tale disposizione normativa, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2025, è stato approvato il *“Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”*, il quale prevede:
 - l'applicazione automatica del *“bonus sociale per i rifiuti”*, (pari al 25% della TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2025, a tutti coloro che abbiano un indicatore ISEE pari o inferiore a 9.530,00 € o 20.000,00 € per i nuclei famigliari con almeno 4 figli a carico;
 - che tale bonus sia finanziato con l'istituzione di una nuova quota perequativa applicata a tutti gli utenti domestici e non domestici, stabilita e disciplinata da ARERA, unitamente alla definizione delle modalità di condivisione delle informazioni fra INPS e gestori del servizio integrato rifiuti ed alle modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari per dare attuazione alle compensazioni fra tutti i soggetti coinvolti;
- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con *Deliberazioni n. 133/2025/R/RIF del 1° aprile 2025, n. 176/2025/R/RIF del 15 aprile 2025, n. 355/2025/R/RIF del 29 luglio 2025 e n. 584/2025/R/rif, del 23 dicembre 2025*, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento approvato con DPCM 21 gennaio 2025 n. 24, ha disciplinato il flusso informativo e procedurale attraverso il quale riscuotere dai contribuenti/utenti la componente perequativa UR3 (in prima istanza fissata in 6,00 euro/utenza), per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti e riconoscere lo stesso a coloro che risulteranno inseriti negli elenchi trasmessi dall'INPS al Gestore individuato dall'Ente erogatore, tramite ARERA e lo SGAtE (il Sistema di Gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche gestito dall'ANCI), a decorrere dal 1° marzo dell'anno successivo;
- con *deliberazione di Giunta Comunale n. 312 del 23 dicembre 2025*, si è provveduto, ai sensi dell'art. 23 comma 6bis del Regolamento TARI, ad adottare le seguenti disposizioni di coordinamento per l'applicazione delle agevolazioni economico-sociali coperte con risorse del bilancio comunale sulla TARI, a seguito dell'emanazione della Deliberazione di ARERA n. 355/2025/R/RIF del 29 luglio 2025, con la quale è stato approvato il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR):
 - nelle more del riconoscimento del bonus sociale rifiuti calcolato e finanziato sulla competenza 2025 ed erogato nel 2026, la percentuale di riduzione dell'agevolazione comunale TARI per la prima fascia ISEE (da 0 a 9.530,00 €) è da intendersi pari al 75%, ovvero il 100% della parte eccedente l'ipotetico bonus sociale rifiuti di competenza del 2025, erogato nel 2026;
 - le agevolazioni comunali previste nell'art. 23 dello stesso sono estese alle componenti perequative UR1, UR2 e UR3, in analogia a quanto previsto per il bonus sociale dall'articolo 9 del TUBR approvato con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 355/2025 del 29 luglio 2025;
 - è confermata l'applicazione delle agevolazioni anche alla componente TEFA in continuità con quanto avvenuto in passato e nello spirito di maggior favore nei confronti dell'utenza;
 - in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 10.6 del TUBR, l'importo del bonus sociale calcolato e finanziato sulla competenza 2025 ed erogato nel 2026 sarà prioritariamente portato in compensazione con eventuali omessi/parziali pagamenti relativi alla TARI 2025, per la parte eccedente l'eventuale riconoscimento dell'agevolazione comunale, previo invio al beneficiario di apposita comunicazione, con la quale verrà contestualmente riscontrata l'eventuale istanza di agevolazione comunale presentata entro il 31 ottobre u.s.;
 - qualora il pagamento della TARI 2025 per la parte eccedente il riconoscimento dell'agevolazione comunale fosse regolare, l'importo del bonus sociale calcolato e finanziato sulla competenza 2025 ed erogato nel 2026 sarà riconosciuto entro il 30 giugno 2026, sulla prima rata utile, ovvero, in subordine, tramite rimessa diretta, come statuito dall'art. 10 del TUBR;

- le istanze di agevolazione TARI 2025 comunali saranno conseguentemente riscontrate nell'anno 2026, successivamente al ricevimento degli elenchi dei potenziali beneficiari del bonus sociale rifiuti;
- con *deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 22 gennaio 2026* si è provveduto a designare il Consorzio di Area Vasta CB 16 Gestore dell'attività di gestione delle Tariffe e rapporto con gli utenti (GTRU) nell'ambito del processo di riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti, ai sensi del TUBR Allegato alla Deliberazione ARERA n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 e s.m.i., in virtù della sopra richiamata estensione degli effetti giuridici della Convenzione in essere al 31 dicembre 2025 e della futura convenzione che dovrà essere approvata entro il termine di deliberazione delle tariffe TARI 2026, attualmente fissato al 31 luglio 2026, sulla scorta del PEF 2026-2029, propedeuticamente validato dall'Ente Territorialmente Competente;

Preso atto del successivo documento pubblicato da ANCI/SGATE circa il funzionamento del processo del BONUS SOCIALE RIFIUTI, in attuazione della deliberazione 355/2025/R/RIF e del TUBR;

Considerato che l'applicazione delle disposizioni contenute nei sopra riportati documenti impone che il riconoscimento del bonus sociale 2025 venga effettuato nella prima rata utile del documento di riscossione dell'anno 2026, ovvero trattenuto in compensazione su eventuali morosità pregresse, o, in subordine, erogato tramite rimessa diretta con modalità tracciabili, come statuito dall'art. 10 del TUBR, in ogni caso entro il 30 giugno 2026;

Preso atto che, tenendo anche conto dei tempi tecnici di elaborazione degli avvisi di pagamento, che devono essere emessi almeno 20 giorni prima della scadenza della prima rata, il lasso temporale per effettuare le propedeutiche verifiche da parte del GTRU risultano assai ristretti, anche qualora i dati relativi alle DSU dei soggetti potenzialmente destinatari del bonus sociale rifiuti fossero stati tempestivamente trasmessi (a decorrere dal 1° marzo 2026);

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, differire la scadenza della prima rata dell'acconto TARI 2026 e, conseguentemente, delle altre tre, al fine di garantire al GTRU territorialmente competente (Consorzio di Area Vasta CB16) quanto più tempo possibile per effettuare tutte le verifiche propedeutiche al riconoscimento del bonus sociale rifiuti 2025 entro il 30 giugno 2026, tenendo nel contempo in considerazione le prescrizioni contenute nell'art. 26 del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato con deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif e s.m.i., (occorre garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale), nonché la necessità di garantire i flussi di cassa indispensabili per il tempestivo pagamento delle fatture dei soggetti gestori del servizio rifiuti;

Ritenuto pertanto di stabilire per l'anno 2026 le seguenti scadenze per il pagamento della TARI:

- Acconto:
22 GIUGNO 2026
1 SETTEMBRE 2026
22 OTTOBRE 2026
 con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell'acconto in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata (**1 SETTEMBRE 2026**);
- Saldo: **22 DICEMBRE 2026**

fermo restando che:

- l'acconto della TARI sarà parametrato in proporzione alle tariffe ed alle disposizioni regolamentari dell'anno 2025, nella misura del 75% dell'importo complessivamente dovuto su base annua, tenendo conto delle variazioni nel frattempo dichiarate o comunicate al Consorzio di Area Vasta CB16;
- la rata a saldo sarà calcolata sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari adottate entro il termine di legge, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno e con applicazione del conguaglio sull'importo già addebitato a titolo di acconto;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 ottobre 2020 che ha definito, a decorrere dall'annualità 2021, le modalità di versamento mediante la piattaforma pagoPA della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), introducendo successivamente l'avviso "multi-beneficiario" per il versamento automatico delle somme ai rispettivi Enti impositori - Comuni per la TARI e Province/Città Metropolitane per il TEFA;

Preso in proposito atto che, nel corso degli ultimi anni, risolti gli iniziali problemi tecnici, è stata attivata la possibilità di effettuare il pagamento della TARI e della correlata TEFA mediante avviso di pagamento PagoPA Multi-beneficiario che, in occasione del saldo TARI 2025, è stato altresì inviato unitamente agli avvisi di pagamento, in aggiunta all'alternativo modello F24, in considerazione del fatto che, come prescritto da ARERA, occorre comunque garantire al contribuente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio;

Ritenuto, al fine di evitare maggiori oneri di spedizione (che andrebbero ad incidere sul costo del servizio e, conseguentemente, sulle tariffe della TARI, atteso che il suo gettito deve garantire la copertura dello stesso), nonché confusione nei contribuenti che potrebbero provvedere al doppio pagamento (come in effetti saltuariamente avvenuto in occasione del saldo TARI 2025), di abbandonare, entro il saldo TARI 2026, l'invio del modello F24 precompilato unitamente agli avvisi di pagamento bonari, ferma restando la possibilità per i contribuenti che dovessero preferirne l'utilizzo, di richiederlo al Consorzio di Area Vasta CB16;

Visto l'art. 1 comma 677 della legge n. 199/2025, che, apportando modificazioni all'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL 228/2021 convertito dalla L. n. 15/2022, ha differito al 31 luglio di ogni anno la scadenza per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della Tari;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento disciplinante la TARI;

Visto il Bilancio di Previsione 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10 febbraio 2026;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art. 42 comma 2 lettere a) ed f) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi interessati;

Acquisito altresì il parere favorevole dell'Organo di Revisione di cui all'art. 239, c. 1° lett b), del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in L. n. 213/2012, sulla proposta in questione, come da verbale in atti n. 10 del 17.03.2026;

Appurato che la presente proposta è stata sottoposta al vaglio della Commissione Consiliare per la Programmazione Economica e l'Organizzazione delle Risorse Umane, Strumentali e del Patrimonio, nella seduta del 20 marzo 2026, come da registrazione in atti;

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

- 2) per le motivazioni illustrate in premessa qui integralmente richiamate, di stabilire, ai sensi dell'art. 28 del regolamento disciplinante la TARI, le seguenti scadenze e modalità di pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2026:
- la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI è effettuata in due distinte fasi, la prima comprendente le tre rate a titolo di acconto, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per l'anno 2025, e la seconda riferita all'ultima rata a conguaglio della TARI dovuta per tutto l'anno sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe che verranno approvate entro il termine di legge (attualmente fissato al 31 luglio 2026) per l'anno 2026;
 - l'acconto della TARI 2026 è parametrato in proporzione alle tariffe ed alle disposizioni regolamentari TARI 2025, nella misura del 75% dell'importo complessivamente dovuto su base annua, tenendo conto delle variazioni nel frattempo dichiarate o comunicate al Consorzio di Area Vasta CB16;
 - le seguenti scadenze per le tre rate, di pari importo, dell'acconto:
22 GIUGNO 2026
1° SETTEMBRE 2026
22 OTTOBRE 2026
con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell'acconto in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata (**1° SETTEMBRE 2026**);
 - l'ultima rata a saldo della TARI anno 2026 dovrà essere versata entro il **22 DICEMBRE 2026**, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari che verranno adottate entro il termine di legge, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno e con applicazione del conguaglio sull'importo già addebitato a titolo di acconto, nonché comprensiva altresì delle componenti perequative introdotte da ARERA (UR1, UR2, UR3 ed eventuali ulteriori dovessero essere introdotte in corso d'anno);
- 3) di stabilire che, entro l'emissione del saldo 2026, unitamente agli avvisi di pagamento bonari della TARI venga inviato unicamente l'avviso di pagamento PagoPA Multi-beneficiario, ferma restando la possibilità per i contribuenti che lo dovessero preferire, di poter richiedere al Consorzio di Area Vasta CB16 l'alternativo modello F24 precompilato;
- 4) di dare atto che le scadenze e le modalità di pagamento della TARI stabilite con la presente per l'anno 2026 saranno ritenute valide anche per le successive annualità, qualora non espressamente modificate con apposito atto;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente e la sua trasmissione al Consorzio di Area Vasta CB16.

Udito l'intervento dell'assessore Casalino;

* * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che al momento della votazione risulta assente il consigliere Falbo, pertanto i consiglieri presenti sono 14;

Con 11 voti favorevoli e 3 astenuti (Buo, Marta, Prestia);

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta;
- di dare atto che la presente deliberazione è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

Alfonso Perfetto
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Salvatore Mattia
Firmato digitalmente